



CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA
Ai sensi dell'art. 27-ter D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, con sede in Viale Tanara, 31/A in Parma, Partita IVA n 00166540344, iscritta all'anagrafe nazionale della ricerca dal 28/01/1986 con codice A113002B, rappresentata legalmente dal Dott. Andrea Zanlari, in seguito denominata "SSICA"

e

la Dott.ssa Claudia Catelani Cardoso nata a San Jose Do Rio Preto/SP- Brasile, il 13/09/1968, cittadina brasiliana, in possesso del titolo di studio Laurea in medicina veterinaria e del dottorato di ricerca in chemioterapia, in seguito indicata come "Ricercatore"

Premesso

che SSICA, come sopra indicato e rappresentata, svolge attività di Ricerca Alimentare ed è intenzionata ad affidare un incarico per la realizzazione di un progetto, ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali da svolgere in assoluta autonomia;

che la Dott.ssa Claudia Catelani Cardoso risulta essere in possesso della professionalità necessaria;

che la Dott.ssa Claudia Catelani Cardoso intende accettare l'incarico propositole;

che la Dott.ssa Claudia Catelani Cardoso si impegna a realizzare l'attività prevista per il progetto di ricerca contemplato nella presente convenzione di accoglienza;

Convengono quanto segue:

- a) Le premesse che precedono, fanno parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.
- b) SSICA come sopra indicata e rappresentata, conferisce al Ricercatore, che accetta l'incarico, di svolgere parte di un Progetto Istituzionale incluso nel Piano di Ricerca SSICA 2015 - (P1515), approvato nella Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 2 del 9 gennaio 2015, dal titolo: *"Applicazione della nutraceutica nell'industria di trasformazione e conservazione degli alimenti"*, che prevede:
 - Studio della nutraceutica applicata in campo alimentare, a supporto delle scelte alimentari del consumatore, nel rispetto della propria salute.



- Studio della nutraceutica applicata in campo alimentare, al fine di conoscerne gli effetti sulla salute, in un'ottica preventiva e curativa principalmente per determinate malattie croniche.
 - Studio delle proprietà nutraceutiche sui prodotti tipici.
- c) La presente convenzione ha natura di incarico professionale (lavoro autonomo), trattandosi di prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione.
- d) Durata: l'incarico ha decorrenza dal giorno 1/03/2015 al 29/02/2016, ovvero di un anno a partire dalla data del completamento della pratica.
- e) SSICA si impegna a corrispondere al ricercatore un compenso per la prestazione effettuata, pari a euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre ad IVA e alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente, escluse quelle a carico di SSICA; tale compenso rispetta quanto previsto al comma 3 dell'art. 27-ter del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
- f) SSICA si impegna a sostenere le spese per il viaggio di ritorno del ricercatore nel Paese di provenienza, nonché a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero a provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 27-ter del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
- g) Il Ricercatore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato di orario e di presenza, nel rispetto di tempi che non pregiudichino le altre fasi dell'attività della SSICA, adeguandosi anche, agli orari e alle disponibilità dei dipendenti della cui collaborazione potrà avvalersi.
- h) SSICA come sopra indicato e rappresentato, non eserciterà nei confronti del ricercatore alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato;
- i) Il ricercatore presterà la propria attività in modo del tutto autonomo, fornendo la propria professionalità;
- j) Nell'ambito della prestazione oggetto del presente incarico, è ipotizzabile anche una forma di coordinamento con SSICA che definisca anche l'esecuzione temporale della prestazione. In tale eventualità sarà il ricercatore, nella sua autonomia, ad indicare autonomamente la fascia di presenza presso i locali SSICA.
- k) Il compenso sarà richiesto dal ricercatore dietro presentazione di fattura e può essere suddiviso anche in più ratei, il pagamento sarà effettuato da SSICA, mediante bonifico bancario, a richiesta del ricercatore.
- l) Il ricercatore, si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività della SSICA come sopra indicata e rappresentata. Il ricercatore, considererà come riservate tutte le informazioni apprese durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e ciò anche in caso di recesso o risoluzione,



nonché alla naturale scadenza della presente convenzione. Il ricercatore, si impegna pertanto, a non divulgare a terzi notizie di carattere tecnico, economico e commerciale di cui sia venuto a conoscenza durante l'incarico affidatogli dalla SSICA e si impegna altresì a sottoporre al medesimo vincolo ogni dipendente e/o collaboratore di cui eventualmente si dovesse avvalere nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla data di conclusione del progetto.

- m) SSICA ha diritto ad essere riconosciuta quale autore delle eventuali invenzioni e/o Know-how scaturenti dalla realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione, e il ricercatore non potrà richiedere o pretendere specifici compensi oltre a quanto pattuito nella presente convenzione, per le prestazioni ad esse inerenti.
- n) Per quello che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio e/o altri eventi fortuiti, la presente convenzione rimarrà attiva per un periodo non superiore a due mesi, oltre i quali la SSICA potrà decidere di avvalersi di altro ricercatore. Nei periodi di interruzione, il compenso sarà sospeso.
- o) SSICA, come sopra indicata e rappresentata, comunica al ricercatore le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto della normativa vigente.
- p) Al termine del rapporto professionale, qualunque ne sia la causa di risoluzione, il ricercatore non potrà pretendere nuovi compensi a titolo di indennizzo e/o di altra natura, nessuna esclusa, oltre quanto già pattuito ai punti i) e j) *ut supra*.
- q) La presente convenzione decade automaticamente, in caso di diniego al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione competente.
- r) Il ricercatore autorizza la SSICA a trattare e a comunicare a terzi, i propri dati personali, in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con la presente convenzione nel rispetto del D.Lgs 196/2003;
- s) CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Parma, 28 gennaio 2015

SSICA

Legale Rappresentante

Dr. Andrea Zanfari

Il Ricercatore